



CONVENZIONE

Erogazione di specifici servizi ICT comunali alla società Giulianova Patrimonio Srl

TRA

COMUNE DI GIULIANOVA

E

GIULIANOVA PATRIMONIO SRL

CONTRATTO

L'anno **2017** il giorno **14**, del mese di **dicembre**, presso la sede del Comune di Giulianova, in Corso Garibaldi, 109 – Giulianova (TE),

TRA

COMUNE DI GIULIANOVA (di seguito denominato anche "Comune"), con sede in Giulianova, Corso Garibaldi n. 109, partita IVA 00114930670, che interviene nel presente atto a mezzo del Dirigente dell'Area Finanza e Servizi Interni, **dott. Corinto Pirocchi**, da una parte;

GIULIANOVA PATRIMONIO SRL (di seguito denominata anche "Società"), con sede in Giulianova, Corso Garibaldi n. 109 – C.F./P.IVA 01607380670, che interviene nel presente atto a mezzo dell'Amministratore Unico **Avv. Luca Ranalli**, dall'altra;
di seguito complessivamente anche "Parti"

Premesso:

- che il Comune di Giulianova è socio unico della Giulianova Patrimonio s.r.l.;
- che la Società ha necessità di acquisire specifici servizi di Information & Communication Technologies ricorrendo a professionalità esterne non avendo nel proprio organico figure professionali idonee;
- che la normativa vigente impone specifici obblighi di controllo e di contenimento dei costi delle società partecipate dagli enti locali;
- che il Comune di Giulianova ha nel proprio organico figure professionali in grado di garantire i servizi in questione;
- che con determinazione n. 320 del 11.12.2017 del Dirigente responsabile dell'Area Finanza e Servizi Interni, al quale fanno capo i Servizi Informativi dell'Ente, è stato approvato lo schema di contratto regolante l'erogazione dei servizi di Information & Communication Technologies a favore della società;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'*erogazione* dei seguenti specifici *servizi di Information & Communication Technologies (ICT)* da parte del Comune a favore della società, presso la sede operativa della Società medesima, sita c/o il Palazzo Kursaal:

- a) La telefonia digitale (VoIP);
- b) La connettività internet in banda ultra-larga;
- c) Il servizio di fax digitale;
- d) L'accesso alla intranet comunale per l'utilizzo di risorse condivise;
- e) L'erogazione di alcuni specifici servizi informatici in hosting mediante l'infrastruttura IT comunale;
- f) L'assistenza e la manutenzione sull'infrastruttura LAN/WAN necessaria per fornire i servizi ICT elencati nei punti precedenti;
- g) I servizi base di sicurezza perimetrale per la connettività intranet/internet.

Art. 2

(Obblighi del Comune)

1. Il Comune si impegna a fornire:
 - a) il servizio di telefonia digitale (VoIP) comprensivo degli apparati di telefonia fissa (in convenzione CONSIP) e/o cordless (di proprietà del Comune) per, al massimo, n. 5 Postazioni di Lavoro della Società;
 - b) il servizio di connettività internet in banda ultra-larga;
 - c) a fornire il servizio di fax digitale in modo da poter trasmettere/ricevere un fax via e-mail aziendale;
 - d) il servizio intranet comunale per l'accesso a risorse condivise messe a disposizione dal Comune come, le directory condivise per scambio di file e una directory riservata alla Società per la gestione dei documenti digitali comprensiva del servizio di backup e di replica giornaliera dei dati;
 - e) I servizi in Hosting mediante l'infrastruttura IT comunale quali, l'asta on-line, il portale web del mercato ittico on-line e il servizio per la gestione della rilevazione presenze dei dipendenti (*Trex on-line CP*), quest'ultimo comprensivo dell'utilizzo della marcatempo Comunale sito c/o il mercato ittico per la registrazione degli ingressi e delle uscite del personale dipendente della Società;
 - f) il servizio di assistenza e manutenzione dell'infrastruttura LAN/WLAN, limitatamente agli apparati passivi (switch ed antenne CPE) di proprietà del Comune, indispensabili a garantire il collegamento tra il palazzo Kursaal e la intranet comunale per la fornitura dei servizi ICT oggetto del presente contratto;
 - g) il servizio di sicurezza perimetrale per mitigare i tentativi di attacco e di intrusione sulla rete LAN/WAN;
 - h) il servizio di analisi dei contenuti web (es. Web Filtering).
2. I servizi sopra elencati, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, saranno attivati entro il **31.12.2017**.
3. Le attività di manutenzione ed assistenza inerenti esclusivamente i servizi elencati al precedente comma 1 del presente articolo, saranno garantite dal personale comunale preposto secondo la seguente finestra temporale di erogazione dei servizi:
 - **martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,30;**
 - **lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00.**
4. Le azioni di assistenza tecnica e di manutenzione potranno essere richieste dalla Società al Comune mediante le seguenti modalità di service desk:
 - inviando una richiesta di assistenza via e-mail ad assistenza@comune.gulianova.te.it;
 - aprendo un ticket di richiesta di assistenza con le modalità indicate dal Comune.
5. Ciascuna richiesta di assistenza e manutenzione, effettuata con una delle modalità di cui al punto precedente, sarà classificata in base alla gravità del problema riscontrato, assegnando ad essa uno dei seguenti codici di severità (Severity Code):
 - **Severity Code 1 (Guasto Bloccante)**, quando le funzionalità di base e/o maggiormente rilevanti dei servizi oggetto del presente contratto non sono più operative.
 - **Severity Code 2 (Disservizio)**, quando le funzionalità di base di uno o più servizi oggetto del presente contratto sono operative, ma il loro utilizzo non è soddisfacente in termini di performance.
6. Per le malfunzioni di tipo "Bloccante" (**Severity Code 1**) saranno assicurati i seguenti livelli di servizio (SLA):
 - Intervento on-remote e/o on-site in caso di necessità per il ripristino dell'operatività dei servizi: **entro il giorno lavorativo successivo (Next Business Day - NBD) dalla richiesta della Società.**
7. Per le malfunzioni di tipo "Non Bloccante" (**Severity Code 2**) saranno assicurati i seguenti livelli di servizio:
 - Intervento on-remote e/o on-site in caso di necessità per il ripristino dell'operatività dei servizi: **entro n. 3 giorni lavorativi successivi (3BD) dalla richiesta della Società.**

8. I dipendenti preposti all'esecuzione delle attività contrattuali, di cui al comma 1 del presente articolo, da svolgersi presso il Palazzo Kursaal, potranno accedervi, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Società dei relativi nominativi.
9. Sono a carico del Comune, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
10. Il Comune si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

Art. 3

(Obblighi della Società)

1. La Società si impegna:
 - a) a garantire la piena accessibilità da parte dei dipendenti comunali della struttura denominata Palazzo Kursaal per lo svolgimento dei servizi di cui al superiore articolo 1 e per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente contratto;
 - b) a consentire, senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune, l'installazione di apparati attivi/passivi nel palazzo Kursaal e necessari al funzionamento dei servizi ICT del Comune, comprese eventuali nuove videocamere da installare nella struttura stessa.

Art. 4

(Corrispettivo)

1. Per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni dedotte nel presente contratto la Società corrisponderà al Comune la somma di **euro 2.000,00** per ogni anno di validità del presente contratto, **oltre IVA come per legge**.
2. Il corrispettivo annuale è da intendersi a corpo.
3. L'importo contrattuale annuale sarà fatturato dal Comune al termine di ogni anno di validità del presente contratto.
4. La società pagherà il corrispettivo dovuto, di cui al comma 1 del presente articolo, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 5

(Durata)

1. La durata del contratto è fissata in **36 (trentasei) mesi** a decorrere dalla data del **01.01.2018**.

Art. 6

(Recesso)

1. Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Comune cesserà tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società.
3. In caso di recesso il Comune ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, con riproporzionamento alla frazione di anno, del corrispettivo di cui al precedente articolo 4.
4. La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 7

(Norme regolatrici)

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

F.to dott. Corinto PIROCCHI (COMUNE DI GIULIANOVA)

F.to Avv. Luca RANALLI (GIULIANOVA PATRIMONIO SRL)